

Sede Legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino - Tel. 011.08281 - Fax 011.0828 800 - Internet: www.gruppobim.it - E-mail: info@gruppobim.it -
Codice Azienda Bancaria n. 3043.7 - Albo Banche n. 5319 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale €156.037.608,00 i.v. - Registro Imprese di Torino n. 02751170016 - C.C.I.A.A. di Torino n. REA 600548 - C.F./P. IVA 02751170016

FOGLIO INFORMATIVO AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

PARTE I - Informazioni sulla banca:

<i>Denominazione e forma giuridica:</i>	BANCA INTERMOBILIARE S.p.A.
<i>Sede legale:</i>	via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia
<i>Sede amministrativa:</i>	via Gramsci, 7, 10121 Torino, Italia
<i>Indirizzo telematico:</i>	info@gruppobim.it
<i>Codice ABI:</i>	3043
<i>Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:</i>	5319
<i>Gruppo bancario di appartenenza:</i>	Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
<i>Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino:</i>	02751170016
<i>Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:</i>	Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
<i>Capitale sociale e Riserve:</i>	345.888.056
di cui:	
<i>Capitale sociale</i>	<i>155.773.138</i>
<i>Riserve</i>	<i>190.267.315</i>
<i>Sovrapprezzo di emissione</i>	<i>139.779</i>
<i>Azioni proprie</i>	<i>(20.227.231)</i>
<i>Riserve da valutazioni</i>	<i>(10.087.859)</i>
<i>Strumenti di capitale</i>	<i>30.022.914</i>

Dati e qualifica soggetto incaricato all'offerta fuori sede:

nome e cognome

qualifica

PARTE II - Caratteristiche e rischi tipici del prodotto

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA

Operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo indeterminato (sino a revoca) o a tempo determinato (a scadenza) una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente sino ad un importo concordato, oltre la disponibilità dei mezzi propri.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari) in una o più volte, la somma messa a disposizione. Il cliente ha la facoltà, inoltre, di ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti (cfr. foglio informativo relativo al conto corrente).

La concessione di un'apertura di credito in conto corrente è subordinata all'istruttoria della Banca sulle informazioni patrimoniali fornite dal cliente e/o reperite da fonti pubbliche (Bilanci, Centrale dei Rischi, Cerved, Centrale Allarme Interbancaria ecc.).

Qualora l'affidamento in conto corrente venga concesso e quindi utilizzato per operatività sul mercato borsistico, gli strumenti finanziari rivenienti dall'utilizzo della linea dovranno essere depositati su apposito dossier titoli sino alla revoca del fido e non potranno essere quindi trasferiti e/o compensati su altro istituto a pena di revoca immediata dell'affidamento.

PRINCIPALI RISCHI

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tali variazioni assumono decorrenza immediata in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta, in presenza di tassi puntuali.

Variazione del tasso di cambio

Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'euro) il controvalore del conto, espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell'andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

PARTE III Condizioni Economiche

Tasso debitore:

- tasso annuo nominale massimo: Euribor 3 mesi base 365 *pro tempore vigente* rilevato il primo giorno lavorativo bancario e maggiorato di uno spread massimo di 5 punti percentuali;
- tasso annuo effettivo massimo (tenuto conto della liquidazione trimestrale) derivante dall'applicazione del tasso nominale annuo: a titolo esemplificativo, ipotizzando l'Euribor a 3 mesi al 30 giugno 2009 pari al 1,099% ed uno spread di 300 basis point, il tasso effettivo è pari al 1,406%.

Periodicità liquidazione competenze: gli interessi debitori sono liquidati alla fine di ogni trimestre solare sulla base dell'anno civile (Act / Act ovvero giorni effettivi su giorni effettivi) su eventuali saldi debitori anche per valuta.

Tasso per interessi di mora:

Euribor 3 mesi base 365 *pro tempore vigente*, rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun mese quale media del mese precedente e maggiorato di 500 *basis points*

Commissione massimo scoperto: nessuna.

Spese annue istruttoria affidamento: nessuna.

Spese invio documento di sintesi: nessuna

PARTE IV - Clausole contrattuali

Ripristino delle passività - clausola risolutiva espressa

Ove per qualsiasi ragione o titolo il saldo debitore del Conto corrente risulti essere eccedente rispetto all'ammontare dell'affidamento concesso, sarà obbligo di Parte beneficiaria provvedere entro quindici giorni calendariali al ripristino di un saldo debitore non superiore all'ammontare stabilito in contratto, pena la risoluzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR o telegramma da parte della Banca dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Durata della linea di credito e recesso

Linea di credito a revoca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1845, comma 3, Codice Civile, sia la Banca che Parte beneficiaria potranno recedere dal contratto con un preavviso di un giorno calendariale dandone comunicazione alla parte non recedente a mezzo raccomandata AR o telegramma. Qualora parte beneficiaria rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.lgs. n. 206 del 06/09/2005 il preavviso previsto è di quindici giorni calendariali.

Parte beneficiaria dovrà corrispondere alla Banca entro e non oltre quindici giorni calendariali dalla data di efficacia del recesso quanto da quest'ultima maturato a qualsiasi titolo dipendente dal contratto, comprese le eventuali spese stragiudiziali (amministrative e legali) e/o giudiziali, anche irripetibili, sostenute dalla Banca.

Linea di credito a scadenza

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1845, comma 1, codice civile, la Banca - in presenza di una giusta causa - potrà recedere dal contratto prima della scadenza di cui al precedente paragrafo con un preavviso di un giorno calendariale dandone comunicazione alla parte non recedente a mezzo raccomandata AR o telegramma.

Parte beneficiaria dovrà corrispondere alla Banca entro e non oltre quindici giorni calendariali dalla data di efficacia del recesso quanto da quest'ultima maturato a qualsiasi titolo dipendente dal contratto, comprese le eventuali spese stragiudiziali (amministrative e legali) e/o giudiziali, anche irripetibili, sostenute dalla Banca.

Interessi di mora

Su ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto e non onorata alla scadenza prevista verranno addebitati sul Conto corrente, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza, gli interessi di mora a carico della Parte beneficiaria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

I predetti interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi al tasso Euribor tre mesi base 365 *pro tempore vigente*, rilevato il primo giorno lavorativo bancario di ciascun mese quale media del mese precedente e maggiorato di 500 *basis points*.

Restano fermi in ogni caso i limiti di cui alla legge n. 108/1996.

Garanzie

A garanzia delle obbligazioni tutte dipendenti dal contratto, Parte beneficiaria e/o il soggetto terzo si impegnano a costituire a favore della Banca le garanzie quali a titoli esemplificativo: pegno rotativo sul valore dell'insieme degli strumenti finanziari, pegno diretto su strumenti finanziari e/o fidejussione.

Scarto a mantenere

Parte beneficiaria si impegna per tutta la durata del contratto a far sì che sussista uno scarto a mantenere pari ad una percentuale del controvalore degli strumenti finanziari costituiti in pegno rispetto all'ammontare della linea di credito. Sarà facoltà della Banca richiedere in qualsiasi momento una diversificazione dei titoli esistenti in portafoglio, a cui Parte beneficiaria dovrà provvedere entro un giorno di borsa aperta.

In presenza di una percentuale dello scarto a mantenere (S) inferiore alla soglia prevista in contratto ed a seguito di semplice comunicazione telefonica e/o a mezzo fax e/o a mezzo telegramma da parte della Banca, Parte beneficiaria ovvero l'eventuale soggetto terzo costituente il pegno dovrà provvedere, entro 5 (cinque) giorni di borsa aperta, al

reintegro della percentuale dello scarto a mantenere (S) mediante: (i) versamento di valuta euro e/o (ii) costituzione in pegno di titoli quotati ed appartenenti agli indici FTSE MIB o FTSE Italia di gradimento della Banca.

In presenza di una percentuale dello scarto a mantenere (S) inferiore al 15,00% (quindicipercento) ed a seguito di semplice comunicazione telefonica e/o a mezzo fax e/o a mezzo telegramma da parte della Banca, Parte beneficiaria ovvero l'eventuale soggetto terzo costituente il pegno dovrà provvedere, entro le ore quindici del giorno successivo di borsa aperta, al reintegro della percentuale dello scarto a mantenere (S) mediante: (i) versamento di valuta euro e/o (ii) costituzione in pegno di titoli quotati ed appartenenti agli indici FTSE MIB o FTSE Italia di gradimento della Banca.

Nel caso in cui Parte beneficiaria ovvero l'eventuale soggetto terzo costituente la garanzia non provvedano a quanto richiesto dalla Banca ai sensi dei precedenti paragrafi, quest'ultima avrà la facoltà di:

- (i) procedere - senza necessità di preavviso, intimazione e/o costituzione in mora - alla immediata escussione delle garanzie;
- (ii) recedere con effetto immediato dal contratto dandone comunicazione al Cliente e al terzo datore di garanzia a mezzo fax confermato con lettera raccomandata AR.

Nel caso di recesso di cui al precedente paragrafo, lett. (ii) ed in qualsivoglia altra ipotesi di risoluzione, la relativa comunicazione della Banca avrà l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito e Parte beneficiaria dovrà provvedere al versamento di tutto quanto dovuto entro e non oltre quindici giorni calendariali dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Compensazione

BIM a garanzia di qualunque suo credito verso Parte beneficiaria, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza di Parte beneficiaria che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti da una o più società facente/i parte del Gruppo Banca Intermobiliare, ovvero pervengano successivamente ad una o più delle predette società.

In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore di una o più società facente/i parte del Gruppo Banca Intermobiliare garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pur se non liquido ed esigibile, di BIM verso Parte beneficiaria.

Ove le predette posizioni attive tutte consistano in strumenti finanziari quotati, la Banca è sin d'ora ed in via irrevocabile autorizzata a provvedere alla relativa vendita sui mercati regolamentati onde poter soddisfare le proprie ragioni creditorie.

Quando esistano tra una o più società facente/i parte del Gruppo Banca Intermobiliare e Parte beneficiaria più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., ovvero al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale di Parte beneficiaria, in modo tale da mettere in pericolo il recupero del credito vantato da BIM, quest'ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - BIM darà pronta comunicazione a Parte beneficiaria.

Se il rapporto è intestato a più persone, BIM ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino alla concorrenza dell'intero suo credito, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari accessi/intercorrenti con una o più società facente/i parte del Gruppo Banca Intermobiliare.

Tutte le obbligazioni di Parte beneficiaria verso BIM si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, fino alla completa estinzione di tutte le ragioni di credito vantate da BIM in relazione al contratto.

Altri obblighi di parte Beneficiaria

Parte beneficiaria si obbliga a comunicare tempestivamente alla Banca ogni successiva significativa variazione negativa della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Cessione del contratto

Parte beneficiaria non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo ed espresso consenso scritto della Banca.

Altre clausole risolutive espresse, decadenza dal beneficio del termine, effetti della risoluzione del contratto

Comporterà la risoluzione con effetto immediato dal contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR da parte della Banca dell'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, l'insorgere anche di una sola delle seguenti circostanze (da intendersi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo):

- elevazione di protesti a carico di Parte beneficiaria ovvero dell'eventuale terzo garante;
- assoggettamento di Parte beneficiaria ovvero dell'eventuale terzo garante a qualsivoglia procedura concorsuale;
- instaurazione nei confronti di Parte beneficiaria ovvero dell'eventuale terzo garante di procedimenti conservativi o esecutivi;

- iscrizione di ipoteca giudiziale su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri di proprietà anche pro quota di Parte beneficiaria ovvero dell'eventuale terzo garante;
- documentazione consegnata alla Banca da Parte beneficiaria ovvero dall'eventuale terzo garante e rivelatasi non veritiera;
- informazioni di qualsiasi natura concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria comunicate da Parte beneficiaria ovvero da parte dell'eventuale terzo garante alla Banca e palesatesi non veritiere;
- mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi assunti da Parte beneficiaria ai sensi dell'articolo 9 e del paragrafo 10.3 del contratto;
- il ricorrere delle fattispecie di cui all'art. 1186 codice civile.

In tutti i casi di risoluzione, per qualsiasi ragione e titolo, e/o comunque di scioglimento del contratto, Parte beneficiaria dovrà immediatamente corrispondere alla Banca quanto da questa maturato a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto per capitale, interessi e spese, comprese le eventuali spese stragiudiziali (amministrative e legali) e/o giudiziali, anche irripetibili, sostenute dalla Banca nonché qualsiasi altra somma dovuta in ragione del contratto.

Spese e commissioni

Tutti gli eventuali oneri e spese relativi e derivanti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, comprese eventuali imposte, sono ad esclusivo carico di Parte beneficiaria.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni e spese, rispettando in caso di variazioni sfavorevoli a Parte beneficiaria le prescrizioni di cui all'art. 118 T.U.B. e delle relative disposizioni di attuazione.

Foro competente

Per tutte le eventuali controversie concernenti il contratto che dovessero insorgere tra la Banca e Parte beneficiaria, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino. Qualora Parte beneficiaria rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.33 comma 2 Lett. u) D.lgs. n. 206 del 06/09/2005, il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

LEGENDA	
Commissione di Massimo Scoperto	E' il corrispettivo pagato dal cliente per compensare la Banca dell'onere di dover fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo della linea di credito. Viene calcolata sul saldo del cliente qualora risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.
Periodicità di capitalizzazione	Periodo a cui si riferisce il calcolo degli interessi debitori e creditori e delle spese di tenuta conto.
Tasso debitore	Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi debitori, cioè quelli a favore della banca.
Spese istruttoria	Sono le spese attraverso le quali la banca recupera i costi sostenuti per l'istruttoria iniziale volta alla concessione dell'affidamento.